

RICONOSCIUTO IL MERITO DELLA PETIZIONE CONTRO I COSTI DI RICARICA!

Pagina 3 del documento del Governo:

"Il governo risponde alla petizione [<http://www.aboliamoli.eu/>] dei consumatori alla Commissione Ue che ha ormai superato le 810mila firme."

Leggi il documento: <http://www.aboliamoli.eu/liberalizzazioni.pdf>

ECCO IL TESTO DEL DECRETO

Contiene tra il taglio del costo fisso di ricarica dei telefonini
Liberalizzazioni, la tutela dei consumatori
(DI Cdm 25.1.2007)

E' il pilastro della manovra delle liberalizzazioni il decreto-legge che contiene le misure urgenti per la tutela dei consumatori. Il testo che pubblichiamo è ancora una bozza ed è quindi soggetto a modifiche fino al momento della pubblicazione in gazzetta ufficiale. E' questo il testo che contiene, tra le altre, la misura che taglia la ricarica dei telefonini, le misure assicurative e bancarie, le informazioni sui prezzi dei carburanti, la trasparenza sulle tariffe aeree, la semplificazione degli adempimenti per la nascita delle imprese. (27 gennaio 2007)

Decreto-legge «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese (impresa in un giorno)». Cdm 25.1.2007

Capol

Misure immediate per la tutela dei consumatori

ARTICOLO 1

Ricarica nei servizi di telefonia mobile, trasparenza e libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici, televisivi e di servizi internet.

1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe, di garantire ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, **sono vietati, da parte degli operatori della telefonia l'applicazione di costi fissi e di contributi per la ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o in forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico richiesto, nonché la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico acquistato.** Ogni eventuale clausola difforme è nulla ai sensi dell'articolo 1418 del Codice civile. Gli operatori adeguano la propria offerta commerciale alle presenti disposizioni entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge.
2. L'offerta delle tariffe dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'effettivo costo del traffico telefonico, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto.
3. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferirlo presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati da esigenze tecniche e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a 30 giorni. Le clausole difformi sono nulle fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente articoli rapporti contrattuali già stipulati alla data di entrata in vigore della presente disposizione entro i successivi 30 giorni.
4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità attuative, ove necessarie all'attuazione del presente articolo, e le sanzioni per la violazione delle medesime disposizioni.

ARTICOLO 2

Bonus in caso di mancata consegna o ritardo di invii postali

1. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole "affidabilità dei servizi" è aggiunto il seguente periodo: "determinando altresì le modalità per l'erogazione al mittente di un bonus automatico immediatamente spendibile, di valore equivalente quale rimborso in caso di ritardo ovvero di valore superiore in caso di mancato recapito nella consegna degli invii postali registrati".
2. L'Autorità per le comunicazioni vigila sull'applicazione data alle disposizioni di cui al presente articolo, segnalando le possibilità tecniche di estensione della registrazione degli invii postali e le conseguenti possibilità di estensione dell'area di applicazione del bonus.

ARTICOLO 3

Informazione sui prezzi dei carburanti e sul traffico lungo la rete autostradale e stradale

1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza dei prezzi nel settore della distribuzione dei carburanti, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, il gestore della rete stradale e autostradale deve utilizzare i dispositivi di informazione di pubblica utilità esistenti lungo la rete e le convenzioni con emittenti radiofoniche, nonché gli strumenti di informazione di cui al comma 3 per informare gli utenti, anche in forma comparata, dei prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione dei carburanti presenti lungo le singole tratte della rete autostradale e delle strade statali di primaria importanza, con conseguente onere informativo dei gestori degli impianti ai concessionari circa i prezzi praticati.
2. Il gestore della rete stradale e autostradale deve utilizzare i medesimi strumenti di informazione per avvertire, in tempo reale, delle condizioni di grave limitazione del traffico che gli utenti potrebbero subire accedendo alla rete di competenza.
3. Il ministero dei Trasporti sottopone al Cipe una proposta intesa a disciplinare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio pubblico, nell'ambito delle concessioni autostradali e stradali, l'installazione di strumenti di informazione di pubblica utilità e la sottoscrizione di convenzioni con emittenti e gestori di telefonia per facilitare la diffusione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2.

ARTICOLO 4

Trasparenza delle tariffe aeree

1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe aeree, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, sono vietate le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l'indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi, ovvero riferite a una singola tratta di andata e ritorno, a un numero limitato di titoli di viaggio o a periodi di tempo delimitati o a modalità di prenotazione, se non chiaramente indicati nell'offerta.
2. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, le offerte e i messaggi pubblicitari di cui al comma 1 sono sanzionati quali pubblicità ingannevole.

ARTICOLO 5

Data di scadenza dei prodotti alimentari

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2bis. L'indicazione della data di scadenza o del termine minimo di conservazione deve figurare in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile secondo modalità non meno visibili di quelle indicanti la quantità del prodotto e in un campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore".
2. I soggetti tenuti all'apposizione dell'indicazione di cui al comma 1 si adeguano alle prescrizioni del medesimo comma entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

ARTICOLO 6

Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi

1. I divieti di cui all'articolo 8d del decreto legge 3 luglio 2006, n. 223, come convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applicano alle clausole contrattuali di distribuzione esclusiva di polizze relative a tutti i rami danni, a decorrere dal termine previsto dal medesimo articolo.
2. All'articolo 134, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, sono aggiunti i seguenti commi: "5. L'impresa di assicurazione in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, anche aggiuntivo al precedente, con le formule di cui all'articolo 133, a prescindere dalla contestuale vigenza di un'altrapolizza, non può assegnare al contraente una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito.
6. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, la stessa si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri.
7. È fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito".
3. All'articolo 136 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: "4. Il ministero dello Sviluppo economico utilizza il sistema tariffario completo in tutte le sue estensioni organizzato dall'Isvap, sulla base dei dati forniti dalle imprese di assicurazione, per realizzare un servizio informativo, anche tramite il proprio sito internet, che consente al consumatore di comparare le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione relativamente al proprio profilo individuale".
4. Al primo comma dell'articolo 1899 del Codice civile l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso

di sessanta giorni".

5. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del Codice civile, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare le clausole in vigore all'entrata in vigore della presente disposizione entro i successivi 60 giorni.

ARTICOLO 7

Semplificazione nel procedimento di cancellazione dell'ipoteca nei mutui immobiliari

1. Ai fini di cui all'articolo 2882 Codice civile., il creditore, se soggetto esercente attività bancaria, è tenuto a comunicare entro 30 giorni direttamente l'avvenuta estinzione del mutuo alla conservatoria, che provvede d'ufficio alla immediata cancellazione dell'ipoteca. Ai fini di cui al presente comma non è necessaria l'autentica notarile. Ove ricorra un giustificato motivo ostativo, il creditore ne deve dare comunicazione al debitore nel medesimo termine.

2. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi precedenti e le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del Codice civile.

Capo II

Misure immediate per lo sviluppo imprenditoriale e la promozione della concorrenza

ARTICOLO 8

Comunicazione unica per la nascita dell'impresa

1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'Ufficio del registro delle imprese, di norma via telematica, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo.

2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese e ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali e per l'ottenimento del Codice fiscale e della partita Iva.

3. L'Ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale e dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica.

4. Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'Ufficio del registro delle imprese, anche per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita Iva ed entro i successivi 7 giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.

5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa.

6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui al presente articolo sono di norma adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tal fine le Camere di commercio assicurano, gratuitamente, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati.

7. Con regolamento adottato dal ministro dello Sviluppo economico, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con i ministri per le Riforme e l'innovazione nella Pubblica Amministrazione, dell'economia e finanze e del lavoro e della previdenza sociale, sono individuati il modello di comunicazione unica di cui al presente articolo, nonché le modalità di attuazione degli adempimenti di cui ai commi precedenti per le ipotesi residuali e transitorie nelle quali non sia possibile ricorrere a strumenti informatici e telematici. Con regolamento del presidente del Consiglio dei ministri o del ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione, di concerto con i ministri dello Sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, le modalità di presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate anche ai fini dei necessari controlli.

8. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica Italiana del decreto di cui al comma 7.

9. A decorrere dalla data di cui al comma 7, sono abrogati l'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e l'articolo 1 del decreto legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma restando la facoltà degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente articolo secondo la normativa previgente.

10. L'importo della tariffa dell'imposta di bollo per le domande e le denunce presentate per via telematica ovvero su supporto informatico all'Ufficio del registro delle imprese da parte di imprese individuali è fissato per ciascuna domanda e denuncia in euro quindici.

ARTICOLO 9

Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale e il corretto e uniforme funzionamento del mercato, nonché ad assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, in conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
2. Le attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161 e 17 agosto 2005, n. 174, e l'attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività. È fatto salvo il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici e igienico sanitari.
3. Le attività di pulizia e disinfezione, di cui al decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 e di facchinaggio di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 221 sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività ai sensi della normativa vigente, da presentare alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura competente, e non possono essere subordinate a particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale. Sono fatti salvi, ove richiesti dalla normativa vigente, i requisiti di onorabilità e capacità economico finanziaria. Resta salva la disciplina vigente per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione e in ogni caso le attività professionali di cui al presente comma possono essere esercitate solo nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela del lavoro e della salute, in particolare del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, e della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici.
4. Le attività di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinata dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale secondo la normativa di cui alla citata legge n. 135 del 2001. Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, l'esercizio dell'attività di guida turistica o accompagnatore turistico non può essere negato né subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante di cui alla citata legge n. 135 del 2001 o di altre prove selettive, restando consentita la verifica delle conoscenze linguistiche solo quando le stesse non siano state oggetto del corso di studi.
5. L'attività di autoscuola è soggetta alla sola dichiarazione di inizio attività da presentare all'amministrazione provinciale territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, fatto salvo il rispetto dei requisiti morali e professionali, della capacità finanziaria e degli standard tecnico organizzativi previsti dalla normativa vigente. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa da parte delle province e alla vigilanza tecnica da parte degli uffici provinciali della Direzione generale della Mctc". Al terzo comma dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la parola "autorizzazione" è sostituita da "dichiarazione" e le parole da "e per la limitazione" a "del territorio" sono soppresse. I commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 1 del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317, sono abrogati.
6. L'apertura di sale cinematografiche non può essere subordinata al rispetto della distanza minima fra più strutture.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 2a a 6.
8. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge le regioni, le province e i comuni adeguano le disposizioni normative e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2a a 6.
9. Dopo il comma 5, dell'articolo 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, è inserito il seguente comma: "5bis. L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro, che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi, non è richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attività dall'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza".
10. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, è soppresso il periodo "a condizione che le relazioni di traffico proposte nei programmi di esercizio interessino località distanti più di trenta km da quelle servite da relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi di linea oggetto di concessione statale. La distanza di 30 km deve essere calcolata su un percorso stradale che collega le case municipali dei Comuni in cui sono ricomprese le località oggetto della relazione di traffico".

ARTICOLO 10

Misure per il mercato e separazione proprietaria

1. Al fine di accrescere gli scambi sul mercato nazionale del gas naturale, fino al completo recepimento della direttiva 2003/55/Ce, con decreto del ministro dello Sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le

modalità con cui le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato, a decorrere da quelle dovute per l'anno 2006, sono cedute dai titolari delle concessioni di coltivazione presso il mercato regolamentato della capacità di cui all'articolo 13 della deliberazione n. 137/2002 e secondo le modalità di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 22/04 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministro dello Sviluppo economico sono disciplinate le modalità di versamento delle relative entrate al bilancio dello Stato.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma precedente, le autorizzazioni all'importazione di gas rilasciate dal ministero dello Sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 sono subordinate all'obbligo di offerta presso il mercato regolamentato di cui al comma 1 di una quota del gas importato, definita con decreto dello stesso Ministero in misura rapportata ai volumi complessivamente importati. Le modalità di offerta, secondo principi trasparenti e non discriminatori, sono determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

3. Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 905, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è emanato entro il termine di 90 giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legge.

ARTICOLO 11

Estinzione anticipata dei mutui immobiliari. Divieto di clausole penali

1. È nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il mutuatario, che richieda l'estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo per l'acquisto della prima casa, sia tenuto a una determinata prestazione a favore della banca mutuante.

2. Le clausole apposte in violazione del divieto di cui al comma 1 sono nulle di diritto e non comportano la nullità del contratto.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contratti di mutuo stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per "acquisto della prima casa" si intende l'acquisto effettuato da una persona fisica della casa dove intende stabilire la propria residenza.

5. L'associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del Codice del consumo, definiscono, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le regole generali di riconduzione a equità dei contratti di mutuo in essere, mediante, in particolare, la determinazione della misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo.

6. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 5, la misura della penale idonea alla riconduzione a equità è stabilita dalla Banca d'Italia e costituisce norma imperativa ai sensi dell'articolo 1419, comma 2, Codice civile ai fini della rinegoziazione dei contratti di mutuo in essere.

7. In ogni caso le banche non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima della entrata in vigore della presente legge, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell'importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi dei commi 5 e 6.

ARTICOLO 12

Portabilità del mutuo. Surrogazione

1. In caso di mutuo bancario, apertura di credito o altri contratti di finanziamento bancario, la non esigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore, non preclude al debitore l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1202, Codice civile.

2. Nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del primo comma, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato. L'annotamento di surrogazione può essere richiesta al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata.

3. È nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui al primo comma.

4. La surrogazione per volontà del debitore di cui al presente articolo non comporta il venir meno dei benefici fiscali previsti per l'acquisto della prima casa.

ARTICOLO 13

Revoca delle concessioni per la progettazione e costruzione di linee ad alta velocità e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di atti amministrativi

1. Al fine di consentire che la realizzazione del Sistema Alta Velocità avvenga tramite affidamenti e modalità competitivi conformi alla normativa attualmente vigente a livello nazionale e comunitario, nonché in tempi e con limiti di spesa compatibili con le priorità e i programmi di investimento delle infrastrutture ferroviarie, nel rispetto dei vincoli economici e finanziari imposti dal decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 188 al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e degli impegni assunti dallo Stato nei confronti dell'Unione europea in merito alla riduzione del disavanzo e del debito pubblico: a) sono revocate le concessioni rilasciate alla Tav

Spa dall'Ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 limitatamente alla tratta Milano Verona e alla subtratta Verona Padova, comprensive delle relative interconnessioni, e il 16 marzo 1992 relativa alla linea Milano Genova, comprensiva delle relative interconnessioni, e successive loro integrazioni e modificazioni; b) è altresì revocata l'autorizzazione rilasciata al Concessionario Rete ferroviaria italiana Spa all'articolo 5 del decreto ministeriale 31 ottobre 2000 n.138T e successive modificazioni e integrazioni, nella parte in cui consente di proseguire nel rapporto convenzionale con la società Tav Spa relativo alla progettazione e costruzione della linea Terzo Valico dei Giovi/ Milano Genova, della tratta Milano Verona e della subtratta Verona Padova.

2. Gli effetti delle revoche di cui al precedente comma si estendono a tutti i rapporti convenzionali da esse derivanti o collegati stipulati da Tav Spa con i General Contractors in data 15 ottobre 1991 e in data 16 marzo 1992, incluse le successive modificazioni e integrazioni.

3. La Società Ferrovie dello Stato provvede direttamente o tramite società del gruppo all'accertamento e al rimborso, anche in deroga alla normativa vigente, secondo la disciplina di cui al comma seguente, degli oneri delle attività progettuali e preliminari ai lavori di costruzione oggetto di revoca nei limiti dei soli costi effettivamente sostenuti, adeguatamente documentati e non ancora rimborsati alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n.241 è aggiunto il seguente comma: "Ove la revoca di un atto amministrativo a efficacia durevole o istantanea di cui al comma 1 del presente articolo incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con interesse pubblico".

ARTICOLO 14

Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica

1. Il secondo ciclo di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale. Fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all'articolo 191, comma 2 del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore. Nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 226 del 2005, al comma 6 primo periodo sono soppresse le parole: "economico" e "tecnologico" e il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. I percorsi del liceo artistico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi.". Nel medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 sono abrogati il comma 7 dell'articolo 2 e gli articoli 6 e 10 e il comma 8 dell'articolo 2.

2. Fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e nel rispetto delle competenze delle Regioni e degli Enti locali in materia di programmazione dell'offerta formativa possono essere costituiti, in ambito provinciale o subprovinciale, tra gli istituti tecnici e gli istituti professionali, le strutture formative rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005 e le strutture che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore denominate "istituti tecnici superiori" nel quadro della riorganizzazione di cui all'articolo 1 comma 631 della medesima legge 296 del 2006, "Poli tecnico professionali", di natura consortile e con le forme di cui all'articolo 7, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275."Poli" sono costituiti al fine di promuovere in modo stabile e organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica e le misure per lo sviluppo economico e produttivo del Paese e sono dotati di propri organi da prevedersi nelle relative convenzioni. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in conformità ai loro statuti e relative norme di attuazione.

3. Al Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente: "iocties) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ."; b) all'articolo 100, comma 2, dopo la lettera o) è inserita, in fine, la seguente: "obis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."; c) all'articolo 147, comma 1, dopo la parola "iquater" sono aggiunte le seguenti: "e iocties".

4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in 54 milioni di euro per l'anno 2008e in 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede: a) per gli anni 2008e 2009 mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sulle contabilità speciali di cui all'articolo 5ter del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, che a tal fine sono vincolate per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nei predetti anni. Con decreto del ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento sono stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione delle somme da vincolare su ciascuna delle predette contabilità speciali ai fini del predetto versamento; b) dal 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Il ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Il ministro dell'Economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui al comma 3 non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche.
8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1° gennaio 2007.

PDF realizzato da Generazione Attiva, Associazione Nazionale in difesa dei Cittadini/Consumatori

Nata dall'esperienza di Andrea D'Ambra, promotore della petizione contro i costi di ricarica

Visita il sito: www.generazioneattiva.it
